



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI RIMINI

Servizio Sicurezza della Navigazione e Difesa Portuale
Via Destra del Porto, 149/151 – 47921 – Rimini – Tel. 054150121 – FAX 054154373
E-mail: cprimini@mit.gov.it – PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it

ORDINANZA n° 81/2019

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI ALAGGIO E VARO NEL PORTO DI RIMINI

(testo coordinato con le modifiche/integrazioni introdotte dall'Ordinanza n° 18/2020 in data 28 aprile 2020)
NOTA: le modifiche/integrazioni sono evidenziate con testo in colore rosso

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini,

VISTA: la propria ordinanza n. 61/2003 in data 24 giugno 2003, con la quale è stato disciplinato il servizio di alaggio e varo con gru semoventi ed il deposito di unità sulle banchine del porto di Rimini;

VISTA: la propria ordinanza n. 121/2002 in data 27 novembre 2002, con la quale è stato approvato il “Regolamento degli accosti e degli ormeggi nel porto canale di Rimini”;

VISTA: la propria ordinanza n. 120/2004 in data 7 dicembre 2004, con la quale sono state date indicazioni circa la destinazione degli spazi di banchina del porto di Rimini;

PRESO ATTO: delle risultanze degli incontri tecnici tenutisi e della corrispondenza intercorsa con il Comune di Rimini, scaturente dal proprio foglio protocollo n° 2708 in data 6 febbraio 2019;

VISTE: le proprie note protocollo nn° 12242 e 17700 rispettivamente in data 29 maggio e 22 luglio 2019 con le quali, facendo riferimento alla pregressa corrispondenza ed alle risultanze degli incontri di cui sopra, è stato comunicato al Comune di Rimini l'intendimento di questa Capitaneria di porto di procedere all'emanazione di un'ordinanza disciplinante i profili pertinenti le modalità di svolgimento delle operazioni di alaggio e varo nel porto di Rimini per gli aspetti di competenza dell'Autorità marittima, fatte salve le ulteriori prescrizioni che la succitata Civica Amministrazione potrebbe eventualmente individuare per la fruizione delle aree interessate in qualità di soggetto concedente/gestore;

RAVVISATA: la necessità – nelle more che la Civica Amministrazione proceda all'attuazione dei pertinenti strumenti urbanistici relativi alla destinazione delle aree individuate dalle richiamate ordinanze nn. 61/2003, 121/2002 e 120/2004, nonché alla individuazione delle loro modalità di utilizzo attraverso gli strumenti gestori del bene demaniale marittimo – di dover procedere ad un aggiornamento della suddetta ordinanza n. 61/2003 alla luce del quadro normativo vigente che ha portato al conferimento dallo Stato agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi in materia di gestione di demanio marittimo;

PRESO ATTO: che, nelle more dell'attuazione dei pertinenti strumenti urbanistici del porto di Rimini, le zone a suo tempo individuate con la propria ordinanza n. 61/2003 in data 24 giugno 2003 per lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo di unità nel porto di Rimini effettuato mediante mezzi di sollevamento, continuano ad essere tuttora – di fatto – quelle individuate nel tratto di banchina sinistra antistante i cantieri navali a partire dall'immobile ad uso della Capitaneria di porto e fino allo spigolo dello scalo di alaggio, così come delimitate dall'apposita segnaletica verticale ed orizzontale, nonché nella banchina del piazzale Boscovich, così come le aree a suo tempo individuate dalla medesima ordinanza n. 61/2003 per il deposito di unità allo scopo di consentire l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione (art. 4) e dall'ordinanza n. 121/2002 per il tratto di banchina riservato alle unità ai lavori (art. 6, lettera a), zona 5), riprese dall'ordinanza n. 120/04 (art. 1, ultimo capoverso);

RITENUTA: necessaria l'adozione – in via sperimentale, in ragione delle ulteriori prescrizioni che la succitata Civica Amministrazione potrebbe eventualmente individuare per la fruizione delle aree interessate in qualità di soggetto concedente e gestore del bene demaniale marittimo, ed anche in funzione degli ulteriori elementi d'informazione che verranno acquisiti nel corso della concreta applicazione delle misure di cui al presente provvedimento ordinativo – di una nuova disciplina per lo svolgimento delle operazioni di alaggio e varo nel porto di Rimini, in relazione ai profili di esclusiva competenza dell'Autorità marittima pertinenti la sicurezza della navigazione, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge e/o regolamentari emanate dagli organi competenti e disciplinanti la materia per aspetti diversi quali la sicurezza sui luoghi di lavori, norme antincendio, demanio marittimo, ecc.;

VISTA: la propria ordinanza n. 07/2019 in data 14 febbraio 2019;

VISTI: gli articoli 17, 30, 62, 63, 68 e 81 del codice della navigazione, l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima), nonché l'articolo 104, comma 1, lettera v), del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112;

ORDINA

Articolo 1

(Iscrizione articolo 68 del codice della navigazione)

Le operazioni di alaggio e varo di unità navali a mezzo di gru semoventi, nel porto di Rimini (nelle aree pubbliche individuate dal successivo articolo 3), con esclusione delle aree assentite in concessione, anche in via temporanea, per finalità cantieristiche e alle quali si applicherà la pertinente normativa e prescrizioni dell'ente concedente, sono consentite unicamente a coloro i quali (ditte individuali e/o società), risultino legittimate secondo le prescrizioni derivanti dall'articolo 68 del codice della navigazione.

Articolo 2

(Adempimenti)

Chiunque (proprietario, armatore, comandante, responsabile, loro legali rappresentanti, ecc. dell'unità da alare/varare) intenda svolgere operazioni tecniche di alaggio e varo di unità navali, negli ambiti di cui al precedente articolo 1, dovrà far pervenire, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni, un'apposita comunicazione (conforme al modello allegato, che è da considerarsi parte integrante della presente Ordinanza)

indirizzata, anche via email, alla Sezione Tecnica – Ufficio Nostromo della Capitaneria di porto di Rimini.

Tale comunicazione dovrà essere completa in ogni sua parte e sottoscritta anche dal responsabile della ditta incaricata all'effettuazione delle operazioni, specificando se l'operazione programmata possa in ipotesi interferire con la navigazione all'interno delle acque portuali, al fine di consentire all'Autorità marittima di valutare la necessità di emanare un'Ordinanza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione o altro provvedimento ritenuto necessario a tutela della sicurezza della navigazione.

La ditta esecutrice delle operazioni di alaggio/varo dovrà anche indicare nella dichiarazione a margine dell'istanza presentata dall'interessato, il responsabile delle stesse, a cui spetta il compito della loro direzione precisandone generalità e qualifica.

Qualunque modifica di rilievo al contenuto di tali suddette comunicazioni dovrà essere effettuata nelle stesse forme della comunicazione originaria.

Le formalità di cui ai precedenti comma non sono obbligatorie per il varo e/o alaggio di unità carrellabili che utilizzano gli scivoli pubblici presenti in ambito portuale, fermo restando l'obbligo di non sostare presso le banchine o comunque in ambito portuale dopo le relative operazioni.

Articolo 3 (Prescrizioni generali)

Le operazioni di alaggio e varo a mezzo di gru semoventi, all'interno del porto di Rimini (aree pubbliche), possono essere esclusivamente effettuate nei tratti di banchina e relativi antistanti specchi acquei sotto specificati:

- Banchina sinistra antistante i cantieri navali a partire dall'immobile ad uso della Capitaneria di porto e fino allo spigolo dello scalo di alaggio;
- Banchina piazzale Boscovich.

Ad eccezione di eventuali deroghe ai sensi del successivo articolo 4, le operazioni di alaggio e varo nel porto di Rimini devono essere effettuate esclusivamente in ore diurne e situazione di buona visibilità, nonché in condizioni meteorologiche tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni, le quali dovranno essere sospese o interrotte qualora, tenuto conto della tipologia delle attività poste in essere, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buone perizia marinaresca".

Le operazioni potranno essere effettuate esclusivamente dal personale tecnico delle ditte indicate nella comunicazione di cui all'articolo 2.

Durante l'effettuazione delle operazioni, è vietato lasciare il carico sospeso incustodito e nessuna persona dovrà essere a bordo delle unità da alare/varare.

Nel corso dell'esecuzione delle operazioni di alaggio e varo, all'interno dell'area di banchina e del relativo specchio acqueo antistante, è interdetta per ragioni di sicurezza, la sosta e transito di persone/veicoli/mezzi, l'ormeggio di unità ed il deposito di oggetti estranei alle attività.

Il responsabile delle operazioni di alaggio e varo deve immediatamente interrompere lo svolgimento delle stesse qualora sia ritenuto necessario in relazione ad esigenze connesse alla sicurezza della navigazione. Deve essere comunicato alla Capitaneria di

Porto di Rimini ogni situazione d'emergenza che possa insorgere durante l'esecuzione di dette operazioni, eventualmente sospendendo o interrompendo le stesse.

Articolo 4 (Deroghe)

Eventuali deroghe – fermo restando l'adempimento di tutte le prescrizioni tecnico-operative di sicurezza contenute nella presente ordinanza – potranno essere valutate dall'Autorità marittima in ragione della tipologia ed urgenza dell'intervento.

Articolo 5 (Prescrizioni per le operazioni di alaggio e varo)

Nell'esecuzione delle operazioni tecniche di alaggio e varo, la ditta incaricata/esecutrice e/o il responsabile dei lavori dovrà adottare, in aggiunta alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza, igiene e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, le seguenti prescrizioni:

- 1) prima dell'inizio delle operazioni opportunamente recintare l'area individuata (compreso il veicolo/mezzo utilizzato) per l'esecuzione delle operazioni, al fine di impedire l'accesso a personale o mezzi estranei ai lavori;
- 2) apporre nei pressi dell'area interessata dalle operazioni idonea segnaletica orizzontale/verticale indicanti i lavori in corso ed il pericolo generico e quello derivante da carico sospeso;
- 3) verificare che la zona, compreso lo specchio acqueo, interessata dalle operazioni sia libera da ingombri, veicoli ed altre unità navali;
- 4) predisporre un servizio, a mezzo di uno o più addetti (eventualmente anche utilizzando un mezzo nautico), al fine di impedire l'avvicinamento, il transito e la navigazione agli estranei, nella zona interessata dalle operazioni;
- 5) porre in essere ogni misura necessaria per prevenire l'inquinamento dell'ambiente marino che possa derivare dalle attività svolte;
- 6) il responsabile delle operazioni dovrà altresì accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di alaggio/varo, sospendendo o interrompendo le stesse qualora il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione;
- 7) prima di iniziare l'operazione di alaggio/varo il responsabile delle operazioni dovrà verificare che a bordo dell'unità non sia presente alcuna persona;
- 8) essere in regola con la copertura assicurativa;
- 9) al termine delle operazioni, il responsabile dovrà completamente rimuovere ogni materiale, attrezzatura, mezzo, veicolo utilizzato per le operazioni di alaggio/varo. L'area dovrà essere lasciata pulita e libera da ogni impedimento che possa causare intralcio o pericolo alla circolazione in ambito portuale;
- 10) al termine delle operazioni, gli specchi acqueei interessati dovranno essere lasciati liberi da ogni eventuale impedimento che possa causare intralcio o pericolo alla navigazione.

Articolo 5-bis (Disposizioni afferenti la sicurezza della navigazione concernenti le operazioni di alaggio e varo nello specchio acqueo antistante lo scalo d'alaggio portuale assentito in concessione sulla riva sinistra del porto)

Al fine di consentire all'Autorità marittima di valutare la necessità di emanare un'ordinanza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione o altro provvedimento ritenuto necessario a tutela della sicurezza della navigazione, il

concessionario dello scalo d'alaggio sito sulla riva sinistra del porto canale (cd. squero), qualora abbia necessità di effettuare alaggi/varì, lavori marittimi e/o attività/interventi che coinvolgano lo specchio acqueo antistante il richiamato scalo, dovrà presentare, almeno 48 ore prima dell'intervento, un'apposita comunicazione indirizzata (anche via email) alla Capitaneria di porto di Rimini specificando se l'attività programmata possa in ipotesi interferire con la navigazione all'interno dello specchio acqueo antistante detto scalo o con quello portuale in genere.

Inoltre, il responsabile/direttore dei lavori, dovrà:

1. accertare che le operazioni di alaggio/varo (consentite solo in ore diurne) vengano intraprese con condizioni meteorologiche tali da consentire il loro svolgimento in sicurezza, sospendendo o interrompendo le stesse qualora, tenuto conto della tipologia delle attività poste in essere, il mutamento delle condizioni meteorologiche renda ragionevolmente consigliabile tale decisione sulla base di un apprezzamento di "buona perizia marinaresca";
2. comunicare l'inizio, termine e sospensione delle operazioni contattando la Sala operativa dell'Autorità marittima sul canale VHF 16 o telefonicamente. Ogni variazione di giorno e/o orario dovrà essere comunicata con almeno 12 ore di anticipo, salvo casi di comprovata urgenza;
3. interrompere o sospendere immediatamente lo svolgimento delle operazioni qualora sia ritenuto necessario in relazione ad esigenze connesse alla sicurezza della navigazione, comunicando all'Autorità Marittima ogni situazione d'emergenza che possa insorgere durante l'esecuzione di dette operazioni;
4. verificare che lo specchio acqueo, interessato dalle operazioni sia libero da ingombri ed altre unità navali;
5. predisporre un servizio, a mezzo di uno o più addetti (eventualmente anche utilizzando un mezzo nautico), al fine di impedire l'avvicinamento, il transito, la sosta e la navigazione agli estranei, nella zona interessata dalle operazioni;
6. porre in essere ogni misura necessaria per prevenire l'inquinamento delle acque che possa derivare dalle attività svolte. Ogni eventuale inquinamento dell'ambiente marino riscontrato e/o connesso all'esecuzione delle operazioni di cui trattasi dovrà essere immediatamente segnalato all'Autorità marittima;
7. al termine delle operazioni assicurare la rimozione dagli specchi acqueei di ogni apparecchiatura che possa costituire ostacolo alla navigazione.

Articolo 6 (Prescrizioni per i naviganti)

In concomitanza dei lavori in parola, i comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acqueei direttamente interessati dalle suddette operazioni dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall'arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle attività poste in essere.

Il transito dovrà avvenire a distanza di sicurezza dall'unità in fase di alaggio/varo.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

La comunicazione di cui all'articolo 2 e 5-bis non esonera il committente, concessionario, direttore dei lavori, società/ditte esecutrici dei lavori dal munirsi di ogni provvedimento autorizzativo previsto dalla vigente normativa e di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente

coinvolti dall'attività posta in essere, né dall'osservanza delle norme di carattere generale e speciale in materia (tra cui quelle afferenti la sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e la gestione del pubblico demanio marittimo).

Il contenuto della succitata comunicazione è strettamente limitato all'effettuazione dell'operazione tecnico-nautica di alaggio/varo in aree pubbliche e non costituisce titolo per l'occupazione, anche temporanea, del pubblico demanio marittimo della cui gestione è competente il Comune di Rimini ed al quale dovranno essere avanzate le relative istanze per il deposito e sosta in ambito portuale delle unità navali, attrezzature, veicoli, mezzi, ecc., l'effettuazione di lavori di qualsiasi genere e/o l'utilizzo degli specchi acquei eventualmente interessati da operazioni/lavorazioni che eccedano il tempo strettamente necessario per l'effettuazione dell'alaggio/varo.

Articolo 8 (Disposizioni sanzionatorie ed abrogazioni)

La presente Ordinanza sarà esecutiva a decorrere dal 9 agosto 2019 e, da tale data, abrogherà e sostituirà l'Ordinanza n. 61/2003 in data 24 giugno 2003 della Capitaneria di porto di Rimini.

Le istanze già agli atti al 9 agosto 2019 verranno comunque evase ai sensi dell'art. 5 della predetta ordinanza n° 61/2003 ed i provvedimenti autorizzativi rilasciati antecedentemente a tale succitata data resteranno validi sino alla loro naturale scadenza.

I contravventori della presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo d'Ufficio, l'aggiornamento della pagina "Ordinanze" del sito istituzionale "www.guardiacostiera.gov.it/rimini", nonché la diffusione tramite gli organi di informazione.

Rimini, 2 agosto 2019

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Pietro MICHELI**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, n° 82 e ss.mm. e ii.

Alla Capitaneria di Porto Rimini
Sezione Tecnica-Sicurezza e Difesa Portuale
PEC: (cp-rimini@pec.mit.gov.it) / E-mail: (cprimini@mit.gov.it)

Da compilarsi a cura del proprietario/armatore/comandante dell'unità

Il sottoscritto _____ nato il ____/____/____ a _____ (____) e residente a _____ in via _____ tel _____ e-mail/pec: _____, nella qualità di proprietario/armatore/responsabile/altro (indicare): _____ dell'unità sotto indicata,

COMUNICA

- che presso la banchina denominata _____ del Porto di Rimini;
- presso lo scalo di alaggio (c.d. Squero);

saranno eseguite a cura della Ditta _____ le seguenti operazioni:

previsto **ALAGGIO** – **VARO** (giorno ____/____/____ dalle ore _____ alle ore _____)

Dati identificativi dell'unità:

Nominativo: _____ - **N. Iscrizione:** _____ - **Lung.:** _____ - **Larg.** _____ - **TSL:** _____,

Da compilarsi a cura della Ditta incaricata

Il sottoscritto _____ in qualità di Legale rappresentante/Titolare della Ditta denominata _____ con sede in _____ alla via _____ n. _____ tel n. _____ e-mail/Pec: _____ **comunica** che il **Direttore e Responsabile delle operazioni** è il Sig. _____ qualifica _____ tel. n° _____.

Al fine di consentire all'Autorità marittima di valutare la necessità di emanare un'Ordinanza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione o altro provvedimento ritenuto necessario a tutela della sicurezza della navigazione, si comunica che l'operazione programmata potrebbe in ipotesi interferire con la navigazione all'interno delle acque portuali per i seguenti motivi:

Dichiarano inoltre:

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n° 81/2019 in data 2 agosto 2019 (modificata dalla n° 18/2020 del 28 aprile 2020) della Capitaneria di Porto di Rimini e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni nella stessa contenute nonché quelle ulteriori che la predetta Autorità Marittima riterrà opportuno impartire in relazione a casi specifici e situazioni contingenti;
- la ditta ha provveduto ad effettuare la comunicazione di inizio attività di cui all'art. 68 del codice della navigazione.
- altro: _____

Rimini, _____

(firma proprietario/armatore/comandante dell'unità)

(firma Ditta esecutrice)
